

A Legacoopagroalimentare,

Alle Legacoop regionali e territoriali,

Alle Cooperative che applicano il CCNL per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura.

LORO SEDI

*Roma, 18 maggio 2026*

**Oggetto: Accordo di rinnovo del CCNL per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura (Codice contratto CNEL E076)**

Il 14 maggio 2026, è stata raggiunta l'intesa tra ACGI Pesca e acquacoltura, Confcooperative Fedagripesca e Legacoop Agroalimentare da una parte, e FAI CISL, FLAI CGIL e UILAPESCA dall'altra, per il rinnovo del CCNL per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura (codice CNEL E076) scaduto al 31 dicembre 2025.

**Decorrenza e durata:** dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029

**Parte economica:** l'aumento economico individuato dalle Parti è **pari al 9,5%** calcolato sui minimi tabellari vigenti al 31 dicembre 2025 e verrà corrisposto secondo le seguenti modalità;

- **6.5% dal 1° gennaio 2026.;**
- **3% dal 1° gennaio 2017**

Questa la tabella riepilogativa degli aumenti in base ai livelli contrattuali:

<b>Tabella retribuzioni dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026</b>				
<b>Livelli</b>	<b>Parametro</b>	<b>Retribuzioni in € al 31/12/2025</b>	<b>Aumento in € dall'1/1/2026</b>	<b>Retribuzione in € al 1/1/2026</b>
7	100	1553,67	100,99	1654,66
6	109	1693,52	110,08	1803,60
5	114	1771,17	115,13	1886,30
4	120	1864,40	121,19	1985,59
3	129	2004,22	130,27	2134,49
2	140	2175,13	141,38	2316,51
1	152	2361,57	153,50	2515,07
Quadro	162	2516,93	163,60	2680,53

<b>Tabella retribuzioni dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029</b>				
<b>Livelli</b>	<b>Parametro</b>	<b>Retribuzioni in € al 31/12/2026</b>	<b>Aumento in € dall'1/1/2027</b>	<b>Retribuzione in € al 1/1/2027</b>
7	100	1654,66	46,61	1701,27
6	109	1803,60	50,81	1854,40
5	114	1886,30	53,14	1939,43
4	120	1985,59	55,93	2041,52
3	129	2134,49	60,13	2194,62
2	140	2316,51	65,25	2381,77
1	152	2515,07	70,85	2585,92
Quadro	162	2680,53	75,51	2756,04

**Parte normativa:** l'accordo vede anche la modifica di alcune parti normative e l'inserimento di un nuovo articolo. Di seguito le modifiche, articolo per articolo.

**ART.2 Struttura e assetto del contratto:** riadeguati i riferimenti normativi e alla contrattazione interconfederale e inserito **un meccanismo per favorire la contrattazione di II livello**. Viene infatti previsto **un rinvio al livello nazionale passati infruttuosamente 6 mesi di trattative al II livello**. Se anche il livello nazionale non fosse in grado di appianare le problematiche insorte a livello locale, **trascorsi ulteriori 2 mesi le Parti a livello territoriale si incontreranno per valutare l'introduzione di una indennità economica sostitutiva**.

**ART. 9 Flessibilità:** inserito il riferimento alle RSA aziendali, laddove non presenti RSU ed **adeguata, dal primo giugno 2026 la maggiorazione per le ore di lavorate in regime flessibilità che passa dal 20 al 30 per cento**.

**ART.13 Straordinario:** anche in questo caso **la maggiorazione per lo straordinario festivo passa dal 35 al 50 per cento**.

**ART.27 Indennità di malattia:** viene rivista **l'integrazione economica di malattia dal a partire dal 4° giorno che sarà d'ora in poi integrata al 100% fino al 180°**

**ART. 32bis Tutele per le vittime di violenza di genere:** l'articolo è stato **esteso per contrastare le violenze di genere subite non solo dalle donne**, mentre i **mesi di congedo retribuito di cui possono usufruire lavoratori o lavoratrici vittime di violenza passano da 2 a 4**. Infine, sono **previste iniziative di prevenzione** in cooperativa sul tema in linea con quanto previsto all'art.15 comma 1 lettera z-bis del D.lgs 81/2008.

**ART 32ter Genitorialità:** viene inserito questo nuovo articolo che raggruppa una serie di misure per favorire, ampliando quanto previsto dalla norma, una **genitorialità condivisa**, anche nei casi di adozione e affidato. Viene **estesa l'esenzione del lavoro notturno per uno dei genitori per ulteriori sei mesi** oltre quelli previsti dalla norma. **Incrementato anche il congedo parentale obbligatorio per il padre di un ulteriore giornata**. Per quanto riguarda il **part-time** post astensione obbligatoria o congedo parentale viene concesso il

**diritto di richiederlo fino al compimento del terzo anno di età del figlio.** In caso invece di **assenza per malattia del figlio vengono aggiunti tre giorni di permesso retribuito** a quanto previsto dalla normativa. Infine, **viene inserita la causale del godimento di periodi di congedo parentale tra quelle che consentono l'anticipo del TFR.**

**ART.41 Indennità di cassa:** il valore dell'indennità di cassa **viene aumentato dal 10 al 15%.**

**Art.64 Previdenza complementare:** esteso **dal primo gennaio 2026 il contributo a carico del datore di lavoro che passa dall'1,5% al 2%.** Inserita poi una **clausola che disciplina la non portabilità** di suddetto contributo in caso di passaggio del lavoratore dal fondo contrattuale Previdenza Cooperativa ad altra forma di previdenza complementare.